

DELIBERA N. 3/20/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ
PORTUALE DI GIOIA TAURO (CF 91005020804) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE N. 18/19/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 gennaio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato TUSMAR) e, in particolare, l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*” ai sensi del quale “*All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”.

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41*”

del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “*Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*”.

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 18/19/SIR dell’11 settembre 2019, notificato all’Autorità Portuale di Gioia Tauro in pari data (protocollo n. 0384252);

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore Servizio ispettivo, Registro e CoReCom n. 18/19/SIR dell'11 settembre 2019, notificato a mezzo PEC in pari data, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) ha contestato all'Autorità Portuale di Gioia Tauro (di seguito denominata Autorità Portuale), CF 91005020804, con sede in Gioia Tauro (RC) a Contrada Lamia, CAP 89013, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma1, del TUSMAR.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'Autorità Portuale il 18 giugno 2019 (protocollo n. 265623), relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2017, è emerso che:

- alla voce *quotidiani e periodici*, è destinata la somma di € 8.052,00 (pari al 100% del totale delle spese pubblicitarie);
- alla voce *emittenti private radiofoniche e/o televisive locali*, non è destinata alcuna somma (pari dunque allo 0% del totale delle spese pubblicitarie);
- alla voce *altri mezzi di comunicazione*, non è destinata alcuna somma (pari dunque allo 0% del totale delle spese pubblicitarie).

L'Autorità Portuale, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del TUSMAR ove si prevede che le somme *“che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea”*.

2. Deduzioni dell'Autorità Portuale e approfondimenti istruttori.

Con nota del 30 settembre 2019 (protocollo n. 265623), l'Autorità Portuale ha confermato, sostanzialmente, di aver speso la somma di euro 8.052,00 per l'acquisto di spazi pubblicitari sulla sola voce *“quotidiani e periodici”*.

3. Valutazioni dell'AGCOM.

Dall'esame della documentazione prodotta dall'Autorità Portuale, è emerso che la stessa ha effettivamente sostenuto la spesa di un importo complessivo pari ad euro 8.052,00, che attiene alla sola voce "quotidiani e periodici".

Alla luce delle informazioni ricevute e dall'esame dei documenti forniti, il computo complessivo delle spese pubblicitarie risulta essere così confermato come dall'atto di contestazione n. 18/19/SIR dell'11 settembre 2019

CONSIDERATO, quindi, che, sulla base delle informazioni e della documentazione fornite dall'Autorità portuale in sede istruttoria, la quota d'obbligo, indicata dall'articolo 41, comma 1, del TUSMAR, non risulta comunque rispettata con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro: 51.646,00 (cinquantunmilaseicento quarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del TUSMAR;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro: 5.165,00 (cinquemilacentosessanta cinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale determinazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento tenuto dall'Autorità Portuale può ritenersi di entità lieve, non esistendo precedenti e considerando le problematicità applicative incontrate dall'Ente in relazione alla tipologia di promozione delle attività; a ciò si aggiunga la considerazione della lieve entità delle spese di pubblicità nel suo complesso.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

Dall'istruttoria svolta si rileva che l'Ente provvederà a dotarsi di un sistema di monitoraggio e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie destinate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa.

C. Personalità dell'agente

L'Ente per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che dalla complessiva situazione amministrativa dell'Ente, la misura della sanzione non è particolarmente afflittiva per lo stesso.

UDITA la relazione del Commissario Martusciello relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro CF 91005020804, con sede in Gioia Tauro (RC) a Contrada Lamia, CAP 89013, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'articolo 41, comma 1 del TUSMAR, in riferimento alla pubblicità a favore dell'emittenza radiofoniche e/o televisive e locali;

ORDINA

al predetto Ente di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 TUSMAR con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

INGIUNGE

all'Autorità Portuale di Gioia Tauro CF 91005020804, con sede in Gioia Tauro (RC) a Contrada Lamia, CAP 89013, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 3/20/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 3/20/CSP*".

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Nicola Sansalone